

L' ONORE PERDUTO DELL' ASSOLTO

THE LOST HONOR OF THE ACQUITTED

FABRIZIO RAMACCI*

ABSTRACT

Many are the cases in which the state apparatus present themselves in form of a bad administration or in a wrongful justice, that can affect the scope reserved to the protection of the private or the citizens. For instance the over power, the unjustified delays, the baffled decisions happening in both areas - administration and justice. Some crimes stipulated at the Italian Criminal Code show a possibility of self defense of the private in relation to the public employee that practices arbitrary acts on the exercise of his duties. In cases of unfounded accusations followed by acquittal after a lawsuit, the recovery of a reputation that has been compromised becomes harder. The accused's honor is put in jeopardy, not only by the legal process alone, but also by the press harassment following the case. This will be the theme studied in the present article.

KEY WORDS: Honor. Acquitted. Process. Resistance. Reparation.

Senza girarci troppo intorno, devo dire subito che è quanto meno opportuna l' omologazione dell' ambito di tutela riservato al privato nei confronti dell' attività della pubblica amministrazione rispetto a quello, nettamente più limitato, di cui esso gode nei confronti dell' amministrazione della giustizia ordinaria, civile e penale.

L' osservazione delle fonti di comunicazione mostra con evidenza la sperequazione esistente nel numero dei casi di mala-amministrazione portati all' attenzione della collettività rispetto a quelli di mala-giustizia. Inoltre, mentre la mala-amministrazione si incarna regolarmente nel nome e cognome dell' amministratore o del funzionario responsabile, o presunto tale, la mala-giustizia si ammanta di riserbo ed è raro che si faccia il nome di un responsabile. Eppure, eccessi di potere, ingiustificati ritardi e decisioni sconcertanti avvengono in ambedue i settori dell' apparato statale e, per quanto riguarda l'etica dell'ufficio, l'accettazione di favori che all'evidenza non hanno altro motivo che quello di una *captatio benevolentiae* non è meno indecente ai fini disciplinari dell' intascare denaro sonante per l' esercizio, in un certo modo, della funzione.

Stando così le cose, fermando per il momento l'attenzione sul versante della responsabilità penale, si può riscontrare che l'effettività di alcune norme incriminatrici, mentre è ben definita per quanto riguarda l'attività della pubblica amministrazione, è pressoché sfuggente rispetto all'amministrazione della giustizia. Eppure, l'abuso d'ufficio e l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio sono implicitamente (art. 323 c.p.) o esplicitamente (art.328 c.p.) rilevanti anche nei confronti degli amministratori di giustizia e, soprattutto, dovrebbe

* Professore Senior – Università degli Studi di Roma (La Sapienza).

essere usata maggiore vigilanza sulla rivelazione di segreti d' ufficio anche nella forma dell' *agevolazione colposa* della conoscenza del segreto (art.326 c.p.), norma che costituisce garante del segreto il titolare dell' ufficio e lo vincola alla necessaria sorveglianza. Inoltre, sono troppo frequenti i casi in cui gli inquisitori, che in qualità di magistrati non possono essere separati dai giudici, costruiscono un cd. teorema probatorio e poi selezionano i fatti che a quello possono essere di sostegno e tralasciano di considerarne altri, che invece risultano con quel teorema inconciliabili; quando poi arriva la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l' imputato non lo ha commesso o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, allora nulla da eccepire sul loro operato, tutto è fisiologico e in ogni caso giustizia è stata fatta.

Questo argomento si collega direttamente, da un lato, con la previsione di un margine di autotutela del privato nei confronti del pubblico ufficiale che abbia ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni e, dall' altro lato, con il vizio di legittimità dell'atto amministrativo costituito dall' eccesso di potere. Nel primo caso, l' art.393 *bis* c.p. (inserito dalla l. n. 94/2009) prevede che “ non si applicano le disposizioni degli articoli 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 337 (resistenza a pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o *giudiziario*), 341 *bis* (oltraggio a pubblico ufficiale), 342 (oltraggio a un corpo politico, amministrativo o *giudiziario*), 343 (oltraggio a un *magistrato* in udienza) quando il pubblico ufficiale o l' incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni ”. Nel secondo caso, la discrezionalità nelle scelte di merito è inficiata dal vizio di legittimità costituito dall' eccesso di potere, soprattutto nelle cd. figure sintomatiche dell' ingiustizia manifesta, dell' illogicità e della disparità di trattamento di casi omologhi.

Questa succinta rassegna, di casi e di norme, conferma la tendenziale sperequazione di tutela denunciata in premessa. Ciò è tanto più anomalo, quando si risalga ai precetti costituzionali, *in primis* all'inviolabile diritto di difesa, e alle garanzie che essi offrono nella visione personalistica loro propria. Viceversa, a rendere pregnanti ed effettive le garanzie costituzionali non bastano i rimedi, anche demolitori, endoprocessuali: uno degli esempi addotti di mancanza di tutela era appunto quello di un' accusa infondata seguita – nei lunghi tempi processuali – da una piena assoluzione; nel frattempo, come si sa e in tutti i sensi, il *carico* è *pendente*, giuridicamente e soprattutto socialmente.

E' certo che il rimedio non può stare nel garantire l' impunità di reazioni minacciose o violente o di consentire contumelie nei confronti di chi sembra operare come un irragionevole persecutore. Per restaurare una reputazione compromessa dal processo vero e da quelli mediatici che gli si affiancano regolarmente, con abbondanza di informazioni sui particolari del processo in corso, c' è bisogno di qualcosa di diverso, perché quando una vita è andata in

cocci, affettivi, politici o economici, a causa dell' eccesso di potere, riconducibile a un "dipendente dello Stato" (art. 28 Cost.) appartenente all' ordine giudiziario, è necessario che l' ordinamento trovi i modi giusti per la resistenza, la riparazione e il ripristino.

Ho appena parlato del magistrato nella sua qualità di "dipendente dello Stato". E' opportuno ricordarlo perché sempre più spesso alcuni di essi si atteggiano da politici: non molti, per la verità, ma il cattivo esempio trascina e il cattivo esempio che produce *potere di fatto* in aggiunta a quello legale rende solidali perfino i più legalitari, perché è rassicurante e gratificante l'appartenenza a una corporazione che si mostra più forte e più competitiva delle altre categorie di impiegati dello Stato. E i magistrati, in quanto "dipendenti dello Stato", sono impiegati, perché non si deve dimenticare che non hanno investitura e legittimazione politica ma sono diventati magistrati superando, come gli altri impiegati dello Stato, un concorso pubblico. Come tali, anch'essi sono responsabili in forza dell'art.28 della Costituzione. Tuttavia, fino al referendum abrogativo del 1987, essi rispondevano, ai sensi degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c., "soltanto" per dolo, frode o concussione e per omissione, rifiuto o ritardo di atti d'ufficio (cd. denegata giustizia ovvero giustizia ritardata equivalente a giustizia negata). Il referendum, con una maggioranza schiacciante dell'80% si pronunciò contro il privilegio, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il precetto generale stabilito nell'art. 28 Cost. secondo il quale "i dipendenti dello Stato" sono *direttamente* responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. Ma non fu così.

Infatti, per ironia della sorte, proprio colui che, in dottrina, aveva sostenuto l'immediata applicazione delle norme precettive (e non programmatiche) della Costituzione, come l'art. 28, fu il promotore autorevole, nella qualità di guardasigilli in carica, della cd. legge Vassalli (1988). Questa legge, che di fatto ha disatteso le indicazioni del referendum, nell'intento di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura ha raggiunto invece lo scopo di mettere al sicuro i singoli magistrati da ogni responsabilità diretta, civile o penale o amministrativa, ed era inoltre congegnata in modo che fino al 2015 è stata pressoché inapplicata. In effetti, la legge Vassalli escludeva la responsabilità per quanto riguarda "l'interpretazione delle norme di diritto" e la "valutazione del fatto e delle prove" e questa cd. *clausola di salvaguardia* lasciava pochissimo spazio per l'azione di responsabilità, che inoltre raramente passava il filtro del giudizio di ammissibilità, del quale era competente un tribunale ordinario. Eppure, nonostante l'evidente puntigliosità con cui la legge Vassalli era riuscita a mettere al riparo il magistrato dalle azioni di responsabilità e la sconcertante constatazione che quella disciplina disattendeva *in toto* l'intenzione espressa dall'80% dei votanti nel referendum, ci sono voluti vari progetti di riforma, sempre contestati dai magistrati fino a minacce di sciopero, e soprattutto varie

sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea e una procedura di infrazione per mancato adeguamento della responsabilità dei magistrati alle norme di diritto comunitario, per giungere alla riforma timida e parziale introdotta dalla L. n. 18/2015.

Questa riforma, che s'intitola "disciplina della responsabilità civile dei magistrati", all'art. 1 dichiara la finalità "di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati". Tanto il titolo quanto la finalità dichiarata non corrispondono però ai contenuti della legge. Infatti, è rimasto inalterato il criterio della responsabilità *indiretta* e non è stata eliminata la cd. clausola di salvaguardia, ma soltanto limitata ai casi in cui non sussistano dolo o colpa grave del magistrato. Inalterata è rimasta anche la risarcibilità dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che è sempre confinata nell'ambito di una quota dello stipendio netto, quale che sia il danno arrecato, per quanto riguarda la rivalsa dello Stato sul magistrato. Identica resta altresì la disciplina del diniego di giustizia, e quella concernente il divieto di chiamata in causa del magistrato, con le ulteriori conseguenze che, se il magistrato non interviene *volontariamente*, la decisione pronunciata contro lo Stato "non fa stato" nel giudizio di rivalsa e neppure nel procedimento disciplinare. La novità più rilevante è costituita così dall'*obbligo*, gravante sul Presidente del Consiglio, di esercitare l'azione di rivalsa nel caso di diniego di giustizia, nei casi di violazione manifesta della legge o del diritto dell'unione europea e nei casi di travisamento del fatto o delle prove, sempre che il magistrato abbia agito con dolo o con negligenza inescusabile. Meno rilevante è, invece, l'eliminazione del filtro di ammissibilità previsto dall'art. 5 della Legge Vassalli, disposizione che è stata abrogata.

Il succinto resoconto dei contenuti della L.n. 18/2015 conferma che la riforma è stata timida o, forse, che il legislatore è stato intimidito dal consueto alto-là dell'Associazione nazionale magistrati, che ha minacciato lo sciopero e si è risentita per quella che ha definito una rivoluzione contro la giustizia e un pessimo segnale contro i magistrati. Vero che il Ministro della giustizia si è detto pronto a correggere il tiro dopo un adeguato monitoraggio, ma sembra che per ora sia stata persa l'occasione per un concreto passo avanti nella direzione dell'affermazione effettiva del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione. Poichè in tempi brevi non è pensabile un ritorno del legislatore sulla riforma appena varata, per garantire effettività al principio di non colpevolezza diviene necessario eliminare il malcostume costituito dal cortocircuito tra organi giudiziari e vocazione scandalistica della stampa e dei *media*. A questo scopo occorre una più severa e più ampia disciplina del segreto processuale: non c'è alcuna necessità di dare in pasto alla stampa tutti i documenti processuali, ma si potrebbe limitare la pubblicità agli atti salienti come archiviazione o rinvio a giudizio o le sentenze di primo e di

secondo grado; soltanto dopo la sentenza definitiva dovrebbe essere possibile attingere alle risultanze processuali. Heinrich Böll, Nobel 1972, ha scritto un atto severo atto d'accusa nel suo *L'onore perduto di Katharina Blum*, contro le storture e le iniquità processuali che distruggono la reputazione di una persona ben prima della condanna definitiva e che sono più afflittive della stessa pena; purtroppo, abbiamo ancora sotto gli occhi tante vicende che rappresentano altrettanti fac-simile, più o meno spettacolarizzati, di quella che ispirò il grande scrittore tedesco.

A mio avviso, occorrerebbe riflettere anche su altri punti: ad esempio, perché non dovrebbe essere parte attiva anche un difensore quando l'accusa indice conferenze stampa? Perché il danneggiato non dovrebbe essere legittimato alla richiesta del procedimento disciplinare e non dovrebbe avere diritto d'intervento? Perché non dovrebbe essergli consentita la possibilità di ottenere la pubblicazione della sentenza di piena assoluzione? Perché non dovrebbe avere la soddisfazione morale delle scuse quando il fatto di cui è stato accusato è risultato "incontrastabilmente" inesistente? E, dall'altro lato, perché la norma che punisce l'arresto illegale (art. 606 c.p.) non dovrebbe trovare corrispondenza nell' *abuso d'ufficio in atti giudiziari* relativamente all'applicazione di misure cautelari personali quando, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., "risultano mancanti" le condizioni di applicabilità?

A questi motivi di riflessione si aggiunge la constatazione che l'amministrazione della giustizia in Italia è diventata, negli ultimi trent'anni, più lenta e imprevedibile oltre che spesso inopportuna o addirittura inutilmente aggressiva: è indecente e *odiosa* (per dirla con Montesquieu) la prosopopea giustizialista di certi pubblici accusatori malati di protagonismo, che sfoggiano l'arroganza di chi si sente al riparo da ogni responsabilità.

C'erano abbondanti ragioni per una riforma più incisiva, per quanto riguarda i ritardi di giustizia, l'ortodossia dell'interpretazione delle leggi, il segreto processuale, il settore penale. Così non è stato. E allora, posto che i magistrati devono coltivare la loro immagine di probità, correttezza e adeguata preparazione professionale, poiché essa costituisce la loro concreta legittimazione, in mancanza di spinte legislative verso i miglioramenti, il cittadino è costretto ancora ad affidarsi passivamente alla loro buona volontà.

